

Prot.: 454482/RU

Roma, 7 ottobre 2022

A: PRODUTTORI E IMPORTATORI DI
TABACCHI LAVORATI

e, p.c. A: DIREZIONI TERRITORIALI

COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

OGGETTO: articoli 8 bis e 9 bis del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise) –
destinatario e spedite certificato. **Informativa.**

Il Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 180, di recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise, ha inserito nel Testo unico delle accise le figure del destinatario e dello spedite certificato.

Tali soggetti sono autorizzati, rispettivamente, a ricevere e spedire prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro.

Per i tabacchi lavorati la norma ha previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, le istruzioni per la tenuta della contabilità nonché gli obblighi che il destinatario certificato e lo spedite certificato sono tenuti ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.

Con la determinazione direttoriale pubblicata in data odierna sul sito web dell'Agenzia si è proceduto a dare attuazione al citato provvedimento, disponendo le prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione e gli obblighi a carico dei soggetti autorizzati.

Con la determinazione si è altresì disciplinata, per il settore dei tabacchi lavorati, la figura del destinatario registrato introdotta dal Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise. Anche in tale caso la norma ha previsto infatti che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli fosse stabilita la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, le istruzioni per la tenuta della contabilità nonché gli obblighi che il destinatario registrato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.

In particolare la determinazione prevede un regime autorizzatorio preventivo rispetto all'inizio dell'attività da parte dei soggetti istanti, analogo a quello previsto per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

Per il destinatario registrato e destinatario certificato, a seguito della ricezione, all'indirizzo dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it, della istanza di autorizzazione conforme a quanto disposto dagli articoli 2 e 7 della determinazione in parola, viene avviata l'istruttoria al fine dell'accertamento dei requisiti soggettivi prescritti, nonché della verifica tecnica dei locali del deposito, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

Tale verifica tecnica viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti, ricevuta la documentata istanza trasmessa dall'Ufficio centrale, concordando con il soggetto istante la data di esecuzione della stessa.

In sede di esecuzione delle verifiche, si porrà particolare attenzione all'accertamento della separazione delle aree destinate ai tabacchi lavorati in regime sospensivo rispetto a quelli ad accisa assolta.

All'esito della verifica tecnica, comunicata alla Direzione Accise - Tabacchi da parte degli Uffici territoriali competenti, l'autorizzazione potrà essere rilasciata a seguito dell'invio all'Ufficio Circolazione tabacchi e prodotti da inalazione della prescritta cauzione e all'esito della verifica della regolarità e dell'idoneità della stessa.

§§§§§§

Per quanto concerne la cauzione, l'articolo 4 della determinazione dispone che la cauzione è prestata dal soggetto che ha presentato istanza per l'autorizzazione di destinatario registrato nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni entro 30 giorni dalla verifica effettuata presso il deposito dall'Ufficio territoriale competente.

Relativamente alle modalità di costituzione la stessa può essere prestata attraverso:

- a) reale e valida cauzione, in numerario (tramite apertura di deposito definitivo da effettuarsi presso la Ragioneria territoriale dello Stato competente) o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;⁽¹⁾
- b) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- c) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

⁽¹⁾ Qualora si intenda costituire, previa istanza, un deposito definitivo presso la Ragioneria territoriale dello Stato competente, sarà possibile consultare per le indicazioni utili il relativo sito istituzionale al seguente link : https://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/rimborsi_restituzione/depositi_definitivi/come_si_costituiscono/index.html#

La causale deve recare la seguente formulazione: “a garanzia dell’accisa gravante sui tabacchi lavorati ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/95”.

L’importo della cauzione è pari al 100 per cento dell’accisa gravante sui prodotti spediti dal mittente che saranno ricevuti dal depositario.

Detto importo deve essere preventivamente valutato dal soggetto e esplicitamente indicato nell’istanza in relazione alla quantità di prodotti del tabacco, distintamente per marche, che il destinatario intende stabilmente ricevere e all’ammontare complessivo dell’accisa gravante sugli stessi avendo a riferimento i prezzi dei prodotti come indicati nella tariffa di vendita al pubblico.
(2)

Qualora detta valutazione non possa essere effettuata con sicurezza al momento della presentazione dell’istanza sarà necessario effettuare la stima della quantità massima dei prodotti del tabacco che si intende ricevere prendendo a riferimento l’accisa gravante sul prodotto con il prezzo più elevato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico.

La movimentazione (spedizione e ricezione) di tabacchi che dovesse eccedere il valore della garanzia già prestata può essere effettuata dal destinatario registrato soltanto previa integrazione della garanzia stessa.

Considerato lo spirito della norma e la funzione precipua della cauzione sarà cura del destinatario, al fine di evitare continue revisioni degli importi garantiti, effettuare, al momento della prestazione della garanzia, una stima rispondente dei prodotti che, in relazione alla spedizione da parte dei soggetti mittenti, intende ricevere.

I dati dichiarati per la prestazione della cauzione ai fini dell’autorizzazione saranno oggetto di puntuale verifica da parte dell’Agenzia.

In ordine alle clausole specifiche si sottolinea che non devono essere utilizzati modelli per il cauzionamento dei diritti doganali, considerato che gli stessi non riportano le specifiche previste in materia di tabacchi lavorati.

Il beneficiario è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Accise- Tabacchi - Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma (C.F. 97210890584).

La garanzia prestata con fideiussione o polizza assicurativa deve avere validità in tutti gli Stati membri della Unione europea e riportare **espressamente** le seguenti clausole:

(2) Nell’istanza come previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett f) il soggetto istante è tenuto a dichiarare ai fini della cauzione, i prodotti del tabacco lavorato, distintamente per marche e quantità, che oggetto di spedizione da parte del depositario mittente intende ricevere stabilmente nell’impianto nonché l’ammontare complessivo dell’accisa gravante sugli stessi.

-Pagamento a prima richiesta - l'istituto garante, senza opporre alcuna eccezione, provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, al pagamento dell'importo dovuto comprensivo di eventuali accessori (indennità ed interessi di mora, multe, ammende, pene pecuniarie ed ogni altro accessorio a norma dell'articolo 1942 c.c.) a favore del beneficiario.

-Rinuncia alle eccezioni - l'istituto garante provvederà al pagamento dell'importo con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'articolo 1944 c.c.. Il mancato pagamento del premio e/o degli eventuali supplementi non potrà essere opposto al beneficiario. Inoltre, l'impresa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1945 c.c..

-Durata della garanzia - la garanzia ha validità annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi al beneficiario 60 giorni prima della cessazione di validità. La cauzione continua ad avere efficacia per un periodo di sei mesi successivi alla data di scadenza, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli e delle verifiche di competenza.

Nel caso sia prestato un deposito cauzionale presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente, sarà necessario trasmettere a mezzo pec - all'indirizzo: dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it la "Nota di apertura del deposito" rilasciata dalla stessa Ragioneria e il bonifico bancario effettuato per il versamento dell'importo garantito nonché, una volta emessa, la "Nota di avvenuta costituzione del deposito."

In merito alla forma della garanzia si precisa che le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie devono riportare nel gruppo firma l'indicazione in carattere stampato del soggetto che le sottoscrive per conto della società assicuratrice/bancaria, devono essere sottoscritte da entrambe le parti in originale, con firma autografa leggibile o con firma digitale (CADES e PADES)⁽³⁾ e corredate dell'attestazione dell'autenticità della firma e del relativo potere di sottoscrizione conferito dall'Ente garante.⁽⁴⁾

La garanzia se sottoscritta con firma autografa deve essere trasmessa a mezzo posta in originale all'Ufficio Circolazione Tabacchi e Prodotti da inalazione a ROMA, Piazza Mastai 12, cap 00153, se sottoscritta con firma digitale a mezzo pec - in formato pdf non scansionato- all'indirizzo: dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it

Per quanto attiene alla cauzione cui è tenuto il **destinatario certificato ai sensi dell'articolo 9** si rinvia a quanto esplicito con riferimento alla disciplina della garanzia prevista per il destinatario registrato dall'art. 4 della determinazione.

⁽³⁾ In tal caso la firma deve essere apposta utilizzando un certificato di firma, in corso di validità, rilasciato da un ente accreditato in grado di identificarne in modo certo il titolare.

Il documento non deve essere modificato/modificabile dopo l'apposizione della firma.

È cura delle parti verificare che entrambe le firme (del contraente e dell'Ente Garante) siano leggibili.

⁽⁴⁾ Qualora l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore sia riferita a una procura generale conferita dall'Ente Garante a determinate categorie di soggetti, detto atto deve essere trasmesso in copia unitamente all'attestazione specificata.

In merito alla causale della garanzia prestata dal destinatario certificato, si precisa che la stessa deve recare la seguente formulazione: “a garanzia dell’accisa gravante sui tabacchi lavorati ai sensi dell’art. 8 bis del D.Lgs. 504/95”.

§§§§§§

Fra gli obblighi a carico del destinatario registrato e del destinatario certificato, gli articoli 3 e 8 prevedono che i tabacchi lavorati, oltre che essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, devono rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco e di tracciabilità stabilite dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

In particolare, sulle confezioni devono essere apposte le avvertenze relative alla salute (che devono figurare sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno); le confezioni devono essere contrassegnate da un identificativo univoco, per la loro tracciabilità al fine di prevenire e contrastare fenomeni di contrabbando e di vendita illecita. Tali identificativi, previa autenticazione degli operatori, sono rilasciati dal servizio telematico denominato SETT (Sistema europeo per il tracciamento del tabacco).

Inoltre, i tabacchi lavorati acquistati dal destinatario registrato o dal destinatario certificato devono rispettare le disposizioni di cui all’articolo 39-duodecies del Testo unico delle accise in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione nonché di cui alla determinazione direttoriale del 28 agosto 2018, prot. n. 148517/RU.

Gli articoli 5 e 6 nonché gli articoli 10 e 11 della determinazione dettano le disposizioni in materia di contabilità, documentazione contabile nonché liquidazione e versamento dell’accisa da parte del destinatario registrato e certificato.

Dall’articolo 12 al 15 sono disciplinati in relazione alla figura dello spediteo certificato: il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, i relativi obblighi, la contabilità, nonché all’articolo 15 il rimborso dell’accisa pagata nel territorio dello Stato su richiesta del medesimo spediteo certificato.

In materia di contabilità, il destinatario registrato, il destinatario certificato e lo spediteo certificato devono conservare e rendere disponibile agli Uffici territoriali dell’Agenzia ai fini del controllo e dell’accertamento il registro di carico, scarico e rimanenze dei tabacchi lavorati distinti per marca e per tipo di condizionamento. Tale registro consta di quattro sezioni riportanti le quantità, il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il valore dell’accisa, il valore dell’I.V.A. dei prodotti del tabacco ricevuti o spediti da o nell’altro Stato Membro.

I documenti amministrativi di accompagnamento spediti e ricevuti, nonché i documenti contabili attinenti ai pagamenti effettuati devono essere numerati progressivamente ed ordinati cronologicamente.

Il destinatario registrato e il destinatario certificato devono inoltre compilare, per ogni spedizione ricevuta, un prospetto riepilogativo, distintamente per marca, dei prodotti ricevuti per i quali è dovuto il pagamento dell'accisa e un prospetto riepilogativo dal quale risultino i quantitativi di prodotto movimentati verso ciascuna rivendita di generi di monopolio. Tali prospetti dovranno essere trasmessi all'Agenzia, entro i termini indicati nella suddetta determinazione direttoriale.

Lo speditore certificato trasmette all'Agenzia, entro 5 giorni dal termine di ciascun mese, un prospetto mensile riepilogativo, distintamente per marca, con le movimentazioni dei prodotti effettuate per ciascun periodo, dal quale risultino i soggetti presso i quali sono stati acquistati i prodotti e i destinatari certificati a cui sono stati spediti.

Per quanto concerne la richiesta di rimborso dell'accisa pagata nel territorio dello Stato, la relativa istanza è presentata dallo speditore certificato che ha inviato i prodotti del tabacco in un altro Stato Membro, all'Ufficio Accertamento dell'Agenzia.

Detta richiesta, contenente l'Iban su cui si chiede di effettuare il rimborso, deve altresì essere corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'accisa di competenza nello Stato Membro di destinazione da parte del destinatario certificato.

Il rimborso deve essere richiesto dallo speditore certificato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento dell'accisa nello Stato Membro di destinazione da parte del destinatario certificato.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. n. 180/2021, la determinazione direttoriale per le figure del destinatario certificato e dello speditore certificato avrà efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna